



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA -PRIMA SEZIONE CIVILE E
FALLIMENTARE-**

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento-piano del consumatore
R.G.n.4/2022

Il Giudice, in persona del dott. Stefano Cantone,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 novembre 2022, esaminato il piano del consumatore depositato il 05.04.2022 dalla sig.ra [REDACTED] (cf. [REDACTED]), e le sue successive integrazioni.

OSSERVA

Sulla ricorrente grava la seguente debitoria (come rideterminata dalla parte e dall'OCC a seguito delle udienze tenutesi il 28.06.2022, 13.09.2022, 08.11.2022, 22.11.2022, 29.11.2022):

- **Agenzia delle Entrate e Riscossioni** per euro 2.803,02;
- **Regione Calabria Settore Tasse Automobilistiche** per euro 1.079,37;
- **Axactor Capital Italy Srl** per euro 5.049,00;
- **Barclays Bank Ireland PLC** per euro 180.699,05;
- **Lex Srl** per euro 20.198,27;
- **ItalCredi** per euro 13.282,00;
- **Comune di Montebello Ionico** per euro 8.121,00;

L'esposizione complessiva della ricorrente, dunque, ammonta ad euro **231.231,71**.

Nell'espone la propria **situazione patrimoniale** la ricorrente ha dichiarato di essere percettrice di reddito e di essere proprietaria dei seguenti beni: cinque unità immobiliari site in [REDACTED] (R.C) in [REDACTED] precisamente: tre appartamenti [REDACTED], un garage seminterrato ([REDACTED]); un'immobile appartenente alla categoria C/2 ([REDACTED]); un'immobile appartenente alla categoria F1 sito a [REDACTED]

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare la ricorrente risulta titolare di un'autovettura Hyundai JM [REDACTED] immatricolata nel 2009

Ha altresì rappresentato che sull'immobile ad uso abitativo risulta iscritta ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario in favore di Barclays Ireland iscritta contestualmente alla stipula del contratto.

A tali beni si aggiunge il reddito di euro 1.325,68 percepito mensilmente dalla ricorrente a titolo di pensione.

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono pari ad euro 675,68 mensili. Ciò premesso, la ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (come modificata dalla L. 176/2020).

In particolare, con la proposta formulata la ricorrente propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) della prededuzione: euro 7.520,26 per il compenso dell'O.C.C., euro 1.400,00 per il legale Avv. [REDACTED] ed euro 3.000,00 per [REDACTED];
- *pagamento parziale* (pari al **37%**) dei creditori privilegiati: Agenzia delle Entrate e Riscossioni per euro 1.037,12, Regione Calabria -Gestione Tasse Automobilistiche per euro 399,37, Barclays Bank Ireland Plc per euro 66.858,61 Comune di Montebello Ionico per euro 3.004,77;
- *pagamento parziale* (nella misura dell'**19,673%**) dei creditori Chirografari: Axactor Capital Italy Srl per euro 993,29, Lex S.r.l per euro 3.973,61, Italcredi per euro 2.612,97;

Dunque, la somma che la ricorrente propone di pagare è complessivamente pari ad euro **100.800,00** (comprensiva dell'importo di euro 11.920,26 da destinare al pagamento dei creditori prededucibili).

In particolare la proposta di piano prevede alla data del 30.01.2023 il versamento in favore dei creditori prededucibili della somma di euro 5.000,00 (a parziale soddisfacimento del credito), il versamento dell'importo di euro 10.000,00 in un'unica soluzione, in favore del creditore ipotecario Barclays Bank Ireland Plc.

A tali versamenti seguiranno numero **141 rate** dell'importo di euro **650,00 ciascuna** che dovranno corrisponderci in favore dei seguenti creditori come da tabella che segue:

| Debito | Creditore | Prima Rata (scadenza e importo) | Ulteriori rate (escluse prima e ultima rata) | Ultima rata (scadenza e importo) | N. rate previste |
|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------|
| Spese procedura prededucibili | OCC | 31.01.2023 € 5.000,00 | N.3 da € 650,00 | 31.05.2023 € 570,26 | 5 |
| Spese procedura prededucibili | Legale Procedura | 31.05.2023 € 79,74 | N.2 da € 650,00 | 31.08.2023 € 20,26 | 4 |
| Spese procedura prededucibili | Advisor | 31.08.2023 € 629,74 | N.3 da € 650,00 | 31.12.2023 € 420,26 | 5 |
| Mutuo Ipotecario immobiliare (Privilegiato immobiliare) | Barclays Bank Ireland PLC | 31.01.2023 € 10.000,00 - 31.12.2023 € 229,74 | N.102 da € 650,00 | 31.07.2032 € 328,87 | 105 |
| Tributi (Privilegiato) | Agenzia delle Entrate e Riscossione | 31.07.2032 € 321,13 | N.1 da € 650,00 | 30.09.2032 € 65,99 | 3 |
| Tributi (Privilegiato) | Gestione tasse automobilistiche | 30.09.2032 € 399,37 | - | - | 1 |
| Tributi (Privilegiato) | Comune Di Montebello Ionico | 30.09.2032 € 184,64 | N.4 da € 650,00 | 28.02.2033 € 220,13 | 6 |
| Debito chirografario (Carta Di Credito) | Lex S.R.L | 28.02.2033 € 429,87 | N.5 da € 650,00 | 31.08.2033 € 293,74 | 7 |
| Debito Chirografario (Cessione del Quinto della Pensione) N.89883 | Italcredi | 31.08.2033 € 356,26 | N.3 da € 650,00 | 31.12.2033 € 306,71 | 5 |
| Debito chirografario (N.3145298/80) | Axactor Capital Italy Srl | 31.12.2033 € 343,29 | - | 31.01.2034 € 650,00 | 2 |

Compiuta tale precisazione occorre passare ad esaminare la **completezza della documentazione prodotta**.

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento. È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

- a) l'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente;
- b) l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni

assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.

- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
- h) l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

All'omologa del presente piano si è opposto il creditore ipotecario Barclays Bank Ireland PLC, che ha contestato la convenienza del piano sotto il profilo del *quantum* e della durata.

Il piano proposto può essere omologato in quanto rappresenta un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita.

Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che la ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Per quanto attiene al presupposto di ammissibilità indicato dall'art. 7 **co.1** secondo capoverso della Legge 3/2012, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento dei creditori chirografari (Axactor Capital Italy srl, Lex srl, Italcredi) per una quota

pari al **19,673%** e dei creditori privilegiati (Agenzia Delle Entrate e Riscossione, Regione Calabria Gestione Tasse Automobilistiche, Barclays Bank Ireland Plc, Comune di Montebello Ionico) per una quota pari al **37%** mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima indicativa degli immobili facenti parte del patrimonio del sovraindebitato – il credito di quest’ultimi risulterebbe verosimilmente soddisfatto in misura inferiore tenuto conto che:

- la prospettiva liquidatoria reca con sé l’inevitabile alea dell’esito e del tempo necessario per il suo verificarsi;
- in caso di liquidazione dei beni al ricavato andrebbero detratte le spese di procedura con conseguente ulteriore riduzione dell’importo da assegnare in favore del creditore precedente.

In particolare, il piano prevede la corresponsione in favore del creditore ipotecario, Barclays Bank Ireland Plc, di una somma (pari ad euro 76.858,61) superiore al presumibile ricavato di una vendita coattiva del patrimonio immobiliare della ricorrente (stimato dal gestore in euro 159.853,00) anche considerati i fisiologici ribassi d’asta e le spese ad essa connesse (spese legali, di pubblicità, compensi professionali spettanti al ctu ed al custode/delegato ecc.)

A ciò si aggiunga che:

- a) euro 10.000,00 verranno corrisposti in favore del creditore ipotecario entro pochi giorni dall’omologa del piano (alla data del 31.01.2023);
- b) la durata del piano posticipa la scadenza naturale del mutuo di soli due anni (la residua parte sarà corrisposta mediante numero 105 rate entro il 31.07.2032).

Tali considerazioni si pongono in linea di continuità con quanto affermato dal gestore nella sua relazione.

Quest’ultimo, partendo da un valore di stima del patrimonio immobiliare pari ad euro 159.853,00, ha, infatti, osservato quanto segue: “ *considerando una percentuale di soddisfazione del 34,56%, in una eventuale ipotesi liquidatoria con un importo totale messo a disposizione di euro 79.926,50, ipotizzando un ricavato dalla vendita immobiliare di circa il 50%, appare evidente che la proposta di Piano del consumatore, con importo totale messo a disposizione di euro 100.800,00, sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.*”

Tali argomentazioni valgono *a fortiori* per i creditori diversi dall’ipotecario.

Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. 12 *bis* co. 3 e 7 co. 2 lett. *d-ter*) come novellati dall’art. articolo 4-*ter*, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.

Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano.

Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che la ricorrente abbia assunto obbligazioni con dolo, colpa grave o frode.

Da tale documentazione emerge, infatti, che lo stato di crisi è connesso al prematuro decesso del sig. [REDACTED] coniuge della odierna ricorrente, che con la sua stabile posizione lavorativa garantiva alla propria famiglia un elevato tenore di vita oltre che il regolare adempimento delle obbligazioni assunte.

Tale evento, sopravvenuto ed imprevedibile, ha impedito alla sig.ra [REDACTED] - titolare di un modesto reddito da pensionata - di adempiere con regolarità ai debiti contratti.

Invero, dall'esame della documentazione in atti emerge in modo chiaro che la debitoria, ad eccezione del finanziamento num. 89883 contratto con la società Italcredi, è sorta prima del 2013 (data del decesso del coniuge della ricorrente) quando il nucleo familiare poteva contare sul reddito del sig. [REDACTED]

Fino a tale data le obbligazioni assunte dai coniugi risultano regolarmente adempiute.

Il quadro sopra delineato consente, dunque, ragionevolmente di escludere che sig.ra [REDACTED] abbia agito con dolo o colpa grave.

Quanto al **merito creditizio**.

L'art. 12 bis co. 3-bis prevede che "*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*".

Sul punto, dalla relazione dell'OCC depositata in data 21.11.2022 emerge che la **Società Italcredi** relativamente alla cessione del quinto n. 89883 non ha tenuto conto del merito creditizio erogando somme al di sopra dell'importo massimo erogabile senza tener conto del livello di indebitamento del richiedente e del rapporto tra questo e i flussi di reddito in violazione dell'art. 124 bis TUB.

Quanto alla falcidia del credito oggetto di **cessione del quinto**, occorre sottolineare che il Legislatore della riforma ha inteso dipanare ogni possibile dubbio sull'effettiva inopponibilità della cessione del quinto al sovraindebitamento, stabilendo all'art. 8 co. 1 bis l. 3/2012 che la *“proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”*.

Tale disposizione appare perfettamente in linea sia con la *ratio* dell'istituto in esame (che mira ad agevolare la ripartenza del sovraindebitato) e sia con il principio della par condicio creditorum, in quanto evita che il patrimonio del debitore sia sottratto in tutto o in parte alla disponibilità dei creditori per soddisfare la garanzia di uno solo di essi.


Quanto alla **durata del piano** occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *“seconda chance”*: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Conclusivamente il piano può essere omologato.

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3/ 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dalla sig.ra 

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente; che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti

per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte del debitore e del garante ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 20.01.2023

Il Giudice

Dott. Stefano Cantone